

Codice DB1014

D.D. 26 novembre 2013, n. 500

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Pozzo A" e "Pozzo B", ubicati in localita' San Magno, nel Comune di Fossano (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Fossano (CN) e con la Società Alpi Acque S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 12 giugno 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "Pozzo A" e "Pozzo B", ubicati entrambi in località San Magno nella particella catastale n. 49 del foglio di mappa n. 117 censiti al C.T. del medesimo Comune di Fossano (CN).

Precedentemente, la Società Alpi Acque S.p.A., con istanza in data 13 febbraio 2009, aveva trasmesso alla Provincia di Cuneo domanda ai sensi degli articoli 7, 8, 16 e 17 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di due nuovi pozzi nel Comune di Fossano (portata massima pari a 45,00 l/s, portata media pari a 22,1969 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 700.000,00 metri cubi per ciascun pozzo).

La Provincia di Cuneo, con determinazione n. 168, in data 26 luglio 2010, ha autorizzato la Società Alpi Acque S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di due nuovi pozzi nel Comune di Fossano; entrambi i pozzi, realizzati nel 2011 in un'area a prevalente destinazione agricola, sono profondi 153,00 metri e sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012 – tra -78,00 e -83,00 metri, tra -85,50 e -95,50 metri, tra -102,00 e -105,00 metri, tra -111,00 e -123,00 metri e tra -135,00 e -147,00 metri ("Pozzo A") e tra -77,40 e -83,00 metri, tra -86,00 e -98,00 metri, tra -111,00 e -123,00 metri e tra -135,00 e -147,00 metri ("Pozzo B").

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile da ciascun pozzo – pari a 45,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai pozzi, l'area di salvaguardia è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale ed è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. La zona di rispetto ristretta e quella allargata sono state pertanto delimitate, in via cautelativa, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle relative isocrone (rispettivamente 60 e 180 giorni) calcolate con un range angolare complessivo di 30° . L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma quadrata con lato pari a 20 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30° ;
- zona di rispetto allargata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30° .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Campo-pozzi di Fossano, Località San Magno – Intervento per la realizzazione di due pozzi idropotabili: Pozzo A e Pozzo B – Proposta di individuazione delle aree di salvaguardia – D.P.G.R. 15/R 11 dicembre 2006 – Base topografica: Carta Catastale, Rappresentazione: Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Fossano (CN) che, con nota del Sindaco in data 11 gennaio 2013, ha comunicato la presa d'atto della medesima proposta di definizione.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 28 maggio 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione presentata evidenziando che nell'area in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che i due nuovi pozzi e l'area di salvaguardia sono ubicati in un settore a prevalente destinazione agricola nel quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata. Nella medesima nota l'ARPA ha inoltre sottolineato che le attività agricole dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Fossano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 4 gennaio 2011, aveva espresso parere preventivo favorevole alla realizzazione dei due nuovi pozzi.

In relazione all'esito dei campionamenti effettuati nel biennio 2011-2012 sul "Pozzo A" (in quanto al momento sul "Pozzo B" non sono ancora state eseguite analisi), con nota, in data 28 maggio 2013, la medesima Azienda Sanitaria Locale ha prescritto l'utilizzo di un impianto a carboni attivi per il trattamento dell'acqua prima dell'immissione nella rete di distribuzione; inoltre, ha richiesto che la parte superficiale delle captazioni sia contenuta in apposite cabine di protezione installando dei rubinetti alla testata dei pozzi e alla mandata prima e dopo ogni trattamento per il prelievo delle acque emunte sulle quali si dovranno eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 3, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 26, 37, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 84 del foglio di mappa n. 117. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Società Alpi Acque S.p.A.) e in cui vi è l'indicazione di coloro che detengono il titolo d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato un'elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26, in data 27 giugno 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio dei due pozzi, pari a 45,00 l/s per ciascun pozzo;

rilevato che i due nuovi pozzi "Pozzo A" e "Pozzo B", ubicati in località San Magno nel Comune di Fossano (CN), sono di nuova realizzazione e pertanto non inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006 che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire la salvaguardia della risorsa captata e l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Società Alpi Acque S.p.A.) e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione "agricola" ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviata sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e successive modifiche ed integrazioni in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista l'istanza della Società Alpi Acque S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Fossano (CN), in data 13 febbraio 2009, alla Provincia di Cuneo per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile tramite trivellazione di due nuovi pozzi nel medesimo Comune di Fossano (portata massima pari a 45,00 l/s, portata media pari a 22,1969 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 700.000,00 metri cubi per ciascun pozzo);

vista la determinazione n. 168, in data 26 luglio 2010, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato la Società Alpi Acque S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione di due nuovi pozzi nel Comune di Fossano;

vista la nota del Sindaco di Fossano (CN), in data 11 gennaio 2013, di presa d'atto della proposta di definizione in argomento;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 28 maggio 2013 – prot. n. 48535;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Fossano – Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 4 gennaio 2011 – prot. n. 728 ed in data 28 maggio 2013 – prot. n. 51732/P;

vista la nota, in data 12 giugno 2013 – prot. n. 939, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “*Cuneese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*"

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "*Pozzo A*" e "*Pozzo B*", ubicati in località San Magno, nel Comune di Fossano (CN), è definita come risulta nell'elaborato "*Campo-pozzi di Fossano, Località San Magno – Intervento per la realizzazione di due pozzi idropotabili: Pozzo A e Pozzo B – Proposta di individuazione delle aree di salvaguardia – D.P.G.R. 15/R 11 dicembre 2006 – Base topografica: Carta Catastale, Rappresentazione: Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 45,00 l/s per ciascun pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Alpi Acque S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Fossano, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone